

## I quesiti del CED

### QUESITO:

A seguito della telefonata intercorsa questa mattina presso la sede Anaci di Roma, invio la copia delle fatture in oggetto per le quali è sorto un problema in merito alla fatturazione per il bonus 50% con sconto in fattura.

Lavori lastrico solare ad uso esclusivo bonus 50% con sconto in fattura.

Il commercialista della ditta che ha eseguito i lavori propone di annullare la fattura n. 47 di € 6.600,00, emessa senza l'indicazione e l'applicazione dello "sconto in fattura", restituendo i soldi e procedendo con una nuova fattura anno 2023 e un nuovo pagamento da parte del condominio della stessa somma.

Io non sono d'accordo perché secondo me va rifatta anche la fattura n. 50 nella quale viene applicato lo sconto in fattura sul totale dell'appalto e viene stornato l'importo già pagato di € 6600,00.

Vi chiedo per favore di verificare quanto inviato e farmi sapere come procedere al fine di poter poi inviare la Comunicazione CIR 20 all'Agenzia delle entrate.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti.

### RISPOSTA:

A seguito della documentazione esaminata il problema sembra essere circoscritto alla necessità di annullare e inviare "tardivamente" la fattura elettronica.

I documenti non espongono una imposta sul valore aggiunto errata ma presentano due "anomalie" individuate in un primo caso in quanto non applicano il c.d. "sconto in fattura" e nel secondo oltre allo "sconto in fattura" inseriscono a titolo di "sconto" la somma di una precedente fattura emessa.

Imponibile lavori e imposta non variano ma varia il netto a pagare su ogni documento che andrebbe riemesso.

Si può emettere una fattura elettronica "tardiva" attraverso l'utilizzo del "ravvedimento" non incorrendo in questo caso nelle sanzioni sull'imposta se resta esatta e conforme alle LIPE.

Per calcolare l'importo ci sono dei metodi che variano in funzione del periodo al quale si riferisce il documento.

Nel caso di specie troviamo due situazioni:

- per la fattura 47 è del 11/10/2022 quindi al 28/02/2023 (data ipotetica di ravvedimento) è "entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale" determinando una sanzione pari a 1/8 del minimo ( $250,00/8=31,25$ );
- per la fattura 50 è del 29/11/2022 quindi al 28/02/2023 (data ipotetica di ravvedimento) è entro 90 gg determinando una sanzione pari a 1/9 del minimo ( $250,00/9=27,80$ ).

Il pagamento del ravvedimento dovrà essere effettuato tramite mod. F24 indicando il codice tributo 8911 e i riferimenti della fattura emessa in ritardo.

Cordiali saluti. ■